

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Ai fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica

LORO SEDI

Roma, 21/07/2023

Prot. 0003511/23

Trasmissione via e-mail

**Oggetto: Regolamento (UE) 2022/1917 e Decisione (UE) 2022/1921 della BCE relativi alle procedure di infrazione nel caso di inosservanza degli obblighi segnalatici di cui al Regolamento (UE) 2018/231 della BCE.**

Con Circolare prot. n. 6377 del 19 dicembre 2018 è stata fornita informazione sull'entrata in vigore, a partire dal 2019, dei flussi di informazioni statistiche relative ai fondi pensione a favore della Banca Centrale Europea (BCE), ai sensi del Regolamento (UE) 2018/231 della BCE (BCE/2018/2).

In detta Circolare si è precisato che tali dati sono forniti direttamente dalla COVIP alla Banca d'Italia utilizzando quelli trasmessi dagli enti segnalanti attraverso gli schemi segnalatici nazionali; la Banca d'Italia ne cura poi la trasmissione alla BCE. Non è, pertanto, richiesta alcuna segnalazione aggiuntiva ai fondi pensione essendo il sistema segnalatico della COVIP in grado di coprire il fabbisogno informativo della BCE.

In particolare, le segnalazioni che, sulla base del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione di cui alla Circolare COVIP n. 250/2013 e successive modificazioni, soddisfano le esigenze informative del Regolamento (UE) 2018/231 sono le seguenti:

- Segnalazioni aggregate trimestrali – Survey ATx;
- Segnalazioni disaggregate trimestrali – Survey DTx.

Le segnalazioni inviate alla COVIP e utilizzate per adempiere alla rilevazione BCE devono rispettare i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione dei dati, richiamati nel Regolamento (UE) 2018/231; tali principi sono coerenti con quanto riportato nel paragrafo “Affidabilità delle segnalazioni trasmesse” del citato Manuale segnalatico della COVIP a cui gli enti segnalanti devono attenersi.

A tale riguardo, si fa presente che il 10 ottobre 2022 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i seguenti atti, con i quali è stata aggiornata la precedente disciplina della BCE - che non copriva l'intero spettro dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi segnalatici - relativa al monitoraggio della *compliance* e alle procedure sanzionatorie:

- Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE sulle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica verso la BCE (*BCE/2022/31*);
- Decisione (UE) 2022/1921 della BCE sulla metodologia per il calcolo delle sanzioni per presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica (*BCE/2022/32*).

Con tali atti, la BCE ha dettato regole uniformi in merito alle procedure di infrazione degli obblighi statistici posti in capo a tutti i soggetti tenuti alle segnalazioni, secondo la definizione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE. In tale ambito rientrano anche gli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione.

In particolare, il Regolamento sopra indicato disciplina le varie procedure attivabili in caso di inosservanza degli obblighi in parola, quali il monitoraggio della conformità, la segnalazione dei casi di inadempienza, la notifica dell'inadempienza, l'approvazione e l'attuazione di un piano correttivo e, infine, la procedura di infrazione, individuando i soggetti in esse coinvolti, quali i fondi inadempienti, l'Autorità nazionale competente (nel caso di specie, la COVIP), la Banca centrale nazionale e la BCE. La Decisione summenzionata identifica, invece, i criteri metodologici per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Il nuovo quadro normativo, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applicherà alle segnalazioni dei fondi pensione in indirizzo a decorrere dal 30 aprile 2024.

Tutto ciò premesso, si richiamano i soggetti in indirizzo a prestare la dovuta attenzione nell'assicurare, su base continuativa, il rispetto delle tempistiche di invio e di revisione delle informazioni da trasmettere ordinariamente alla COVIP – e dalla stessa utilizzate ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica verso la BCE – nonché la loro accuratezza e conformità alle indicazioni contenute nel citato Manuale.

Il Presidente f.f.: BALZANI